



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Contratto per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi di "Supporto nel processo di certificazione di prodotti di e-procurement previsto dall'art. 26 del Codice dei Contratti e in conformità al Regolamento CE-N-765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato" (CIG B0A6ECE630).

Tra

Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito anche AgID o Agenzia)

con sede legale in Via Liszt 21 - 00144 Roma (RM)

C.F. e P. IVA 97735020584

E

Caccia Andrea (nato a Busto Arsizio CF CCCNDR63T05B300Z/PIVA 02096290123)

con sede legale in corso XX settembre 15 – 21052 Busto Arsizio (VA)

VISTA

La Determinazione del Direttore Generale AgID n. 53 del 22 febbraio 2024, con oggetto: *"Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile unico del progetto (RUP) e per il perfezionamento sulla piattaforma ASP dell'acquisizione di servizi di Supporto qualificato nel processo di certificazione di prodotti di e-procurement previsto dall'art. 26 del Codice dei Contratti e in conformità al Regolamento CE-N-765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato"* per un importo complessivo massimo di € 38.280,00 (IVA esclusa)" dove è stato individuato Caccia Andrea (P. IVA 02096290123) come prestatore cui affidare il servizio;

L'AGID E IL PRESTATORE STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Oggetto, contenuti del servizio, modalità di svolgimento)

Il presente contratto ha ad oggetto l'acquisizione di servizi di supporto nel processo di certificazione di prodotti di e-procurement previsto dall'art. 26 del Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 e in conformità al Regolamento CE-N-765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Il modello di governance del processo di accreditamento e certificazione è stato definito da AgID con le regole tecniche ex art. 26 del Codice (e documenti collegati), tiene conto della legislazione nazionale e dell'UE in materia di appalti pubblici e di quanto previsto dal richiamato Regolamento CE-N-765/2008. La prestazione prevede l'elaborazione di quattro rapporti tecnici e l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica su richiesta, come meglio descritti nel seguito:

1. Elaborazione dei seguenti 4 documenti tecnici:

- Modalità di attuazione del modello di certificazione previsto dalle Regole tecniche, attraverso la messa a punto di un sistema efficace di gestione e valutazione delle richieste di certificazione - (Documento/Deliverable 1);
- Modalità di monitoraggio del mantenimento della conformità delle piattaforme rispetto ai requisiti definiti nelle Regole tecniche - (Documento/Deliverable 2);

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1



Presidenza del Consiglio dei Ministri



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- Modalità di interoperabilità delle piattaforme attraverso interfacce API conformi al modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (MoDI), nel rispetto dei requisiti definiti dalle Regole tecniche AgID – (Documento/Deliverable 3);
- Evoluzione del processo di certificazione in conformità al regolamento Eidas e nell'ambito del quadro normativo italiano ed europeo e della evoluzione degli standard tecnologici di riferimento (eIDAS, NIS2, ViDA) – (Documento/Deliverable 4).

2. Prestazione di servizi professionali di consulenza finalizzata alla elaborazione di pareri, risposte a quesiti, sintesi di FAQ, assistenza ad AgID negli incontri con i soggetti che hanno richiesto certificazione.

Le attività potranno essere svolte in sede diversa da quella di AgID, ma comprendono almeno 4 incontri, della durata massima di 6 ore ciascuno, in presenza fisica presso la sede di AgID.

ARTICOLO 2 (Durata e importo)

La durata è di otto mesi, con decorrenza dalla data di ricezione dell'accettazione dell'incarico da parte del Prestatore, sottoscritto con firma digitale, trasmesso all'indirizzo PEC protocollo@pec.agid.gov.it.

Per i servizi in oggetto, erogati in parte a corpo e in parte a consumo, l'importo corrisposto sarà pari ad Euro 38.280,00, IVA esclusa, pari a Euro 46.702,00 IVA inclusa. In particolare, per la parte a corpo i prodotti sono quotati come segue:

Documento/Deliverable 1 – prezzo 6.720€ da consegnare entro il 2° mese

Documento/Deliverable 2 – prezzo 6.720€ da consegnare entro il 4° mese

Documento/Deliverable 3 – prezzo 6.720€ da consegnare entro il 6° mese

Documento/Deliverable 4 – prezzo 6.720€ da consegnare entro l'8° mese

Il prezzo a corpo si intende comprensivo di tutte le prestazioni e di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per l'esecuzione delle attività in questione.

Articolo 3 - (Obblighi del Prestatore)

Il Prestatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.

È fatto obbligo al Prestatore di comunicare tempestivamente all'AgID qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

Articolo 4 - (Obblighi dell'AgID)

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) comunica al Prestatore e agli Uffici competenti, anche ai fini degli adempimenti legati alla normativa in materia di trasparenza e avvio della fase di gestione, controllo, esecuzione, pagamento dei servizi resi in forza del contratto, la data di avvio delle attività.

Il RUP rilascia l'Attestazione di regolare esecuzione (ARE)/il certificato di pagamento, entro i termini previsti e lo invia all'OE e all'Ufficio competente, ai fini dell'autorizzazione alla fatturazione e per il pagamento, previa ricezione della fattura, coerente con l'ARE.

La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutte le attività richieste siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nel presente contratto e nell'offerta del Prestatore.

Articolo 5 - (Penali e risoluzione)

Qualora all'esito dei controlli di cui all'art. 99 del D. Lgs. 36/2023 non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

1. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, in caso di ritardo rispetto ai termini indicati e in ogni caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti per la manifestazione e per ogni difetto,

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1



Presidenza del Consiglio dei Ministri



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

contestati formalmente tramite PEC, il RUP si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.

2. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.

3. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

4. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

5. Il protrarsi dell'inadempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno con facoltà dell'Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

6. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.

7. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'OE da altro Prestatore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

8. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti; cessione contratto,
- cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

Articolo 6 - (Termini e modalità di fatturazione e pagamento)

1. Il pagamento dell'importo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. La fattura potrà essere emessa solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP a seguito del superamento ed esito positivo della verifica di conformità del servizio prevista dopo la validazione dei 4 Documenti/Deliverables.

2. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.

3. Il Prestatore, in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il *"Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)"*.

4. L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c) i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;





AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- C.F. del servizio di F.E.: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) del contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura, della determinazione a contrarre e della copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'articolo 25 c. 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
- i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
 - la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa....); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
 - tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'indicazione dello split payment;
 - l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (che si applica quando si decida, anche in corso di contratto, di autorizzare più fatture distinte, procedendo a più pagamenti, diversamente quindi dal caso in cui il RUP proceda con un'unica ARE e fatturazione in unica soluzione).

Split payment: AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al Prestatore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)". Fatture non conformi a quanto indicato sono passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 7 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. Pertanto lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 8 - (Responsabilità civile e obbligo di manleva)

Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dell'Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze





AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Prestatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Agenzia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 9 - (Divieto di cessione del contratto - Subappalto)

In base a quanto disposto dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

Articolo 10 - (Riservatezza)

Il Prestatore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Articolo 11 –

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio)

Con il presente articolo, si informa il Prestatore in merito al trattamento dei dati personali durante la fase di vigenza contrattuale.

1. Si specifica quanto segue:

Titolare del trattamento dei dati personali

AgID – Agenzia per l'Italia Digitale

Indirizzo: Via Liszt 21 - 00144 Roma

Indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it

Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali

Indirizzo: Via Liszt 21 00144 Roma, presso AgID

Indirizzo e- mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it

Autorità di controllo

Garante per la protezione dei dati personali

Sito web: <https://www.garanteprivacy.it>

Categorie e fonti dei dati personali

AgID tratta dati anagrafici, di contatto, giudiziari e necessari al pagamento del corrispettivo pattuito, con riferimento agli adempimenti connessi alla costituzione e alla gestione del rapporto di consulenza specialistica.

I dati sono resi dal Prestatore o acquisiti presso terzi, ove necessario per la verifica dei requisiti dichiarati.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati al fine di gestire il vincolo contrattuale e il loro mancato conferimento non consente la stipula del contratto.

La base giuridica del trattamento è individuata nell'esecuzione di misure contrattuali nonché nell'adempimento degli obblighi legali posti in capo ad AgID.





AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Categorie di destinatari dei dati

AgID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato e i propri fornitori di servizi tecnici e/o telematici.

AgID non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali sono conservati sino al termine del contratto e per il periodo previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla rendicontazione.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali, laddove ne ricorrano i presupposti.

Le richieste vanno rivolte ad AgID, tramite il responsabile della protezione dei dati personali ai contatti sopra indicati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale unicamente automatizzato che comporti effetti giuridici sull'interessato.

Articolo 12 - (Codice di comportamento/Patto di integrità)

Il Prestatore dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA. estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue s.m.i, AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. Il Prestatore affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente (<https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>), aggiornato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 e dai seguenti Piani e Determinazioni AgID: la Determinazione Direttoriale n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 avente per oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026; la Determinazione Direttoriale n. 28/2024 del 31 gennaio 2024 avente per oggetto "Aggiornamento del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026".

In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.

Il Prestatore affidatario dei servizi si impegna a rispettare il Patto di integrità AgID già sottoscritto.

Articolo 13 - (Foro competente)

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 14 - (Condizioni Generali)

Il Prestatore dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell'Agenzia; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Per tutto quello non espressamente contemplato nel presente contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di contabilità di stato.

Data, _____





AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

L'AgiD

IL PRESTATORE

